

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

(Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017^{1} sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2bis e 3

^{2bis} I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata del termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine pertinente.

Art. 25 cpv. 6

⁶ Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:

- a. ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l'immissione in rete;
- b. ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.

2018-------

Art. 30 cpv. 1 lett. a

¹ L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l'immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi almeno una volta per anno (art. 29 cpv. 1);

Art. 62 Costi non computabili

- ¹ Non sono computabili in particolare i costi:
 - a. inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;
 - b. rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83*a* della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque (LPAc) e i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991³ sulla pesca (LFSP).
- ² Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computati solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.

Art. 63 cpv. 4bis

^{4bis} Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.

Art. 67 cpv. 1

¹ Per IIR secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015⁴ sui rifiuti.

Art. 98 cpv. 1 lett. d

- ¹ In merito alla rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:
 - d. l'ammontare della rimunerazione;

П

Gli allegati 1.1–1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² RS 814.20

³ RS **923.0**

⁴ RS 814,600

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Numeri 5.2.1 e 5.2.2 frase introduttiva

- 5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
- 5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22), deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

Numero 5.3.1

5.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

Numero 6.4

6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficia di una rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a eventuali condizioni poste dalle autorità non comporta l'esclusione dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 6.5

6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficiano di una rimunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

Allegato 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 2.2

2.2 Tassi di rimunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di rimunerazione (ct./kWh) Messa in esercizio										
	1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–31.3.2016	1.4.2016–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.12.2017	1.1.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019		
$\leq~100~kW$	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0	10,0		
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0	10,0		
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0	10,0		

Allegato 1.3 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Numeri 5.3.1 e 5.3.2 frase introduttiva

- 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.
- 5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Numero 5.4.1

5.4.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

Allegato 1.4 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 4.2

4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	46,5
≤10 MW	42,5
≤20 MW	34,5
>20 MW	29,2

Numero 4.3


4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
\leq 5 MW	54,0
≤10 MW	50,0
≤20 MW	42,0
>20 MW	36,7

Allegato 1.5 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 2.2.4 lit. a illustrazione



Potenza elettrica del modulo di cogenerazione [kW]

Allegato 2.1 (art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Numero 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio								
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	1.4.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019	
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW <100 kW	1200 850	1050 750	830 630	610 510	610 460	520 400	460 340	310 310	

Numero 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio								
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	1.04.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019	
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW <100 kW ≥100 kW	1000 750 700	850 650 600	680 530 530	500 450 450	500 400 400	450 350 350	400 300 300	280 280 280	